

## D) ATTI DIRIGENZIALI

Giunta regionale

### Presidenza

D.d.s. 24 marzo 2020 - n. 3715

**Reg UE 1308/2013 sezione 2 art 145 schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo - Approvazione del manuale delle procedure e dei controlli per l'aggiornamento dello schedario viticolo regionale**

IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA  
SERVIZIO TECNICO E AUTORIZZAZIONE  
PAGAMENTI FEASR E FEAGA

Visti:

- il Regolamento UE n. 1308/2013 del 17 dicembre 2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, che abroga i Regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, (CE) n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 del Consiglio e in particolare la sezione 2 l'articolo art 145 Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo
- il Regolamento delegato UE 2018/273 della Commissione del 11 dicembre 2017 che integra il Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, lo schedario viticolo, i documenti di accompagnamento e la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni obbligatorie, le notifiche e la pubblicazione delle informazioni notificate, che integra il Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i pertinenti controlli e le pertinenti sanzioni, e che modifica i Regolamenti (CE) n. 555/2008, (CE) n. 606/2009 e (CE) n. 607/2009 della Commissione e abroga il regolamento (CE) n. 436/2009 della Commissione e il regolamento delegato (UE) 2015/560 della Commissione» e in particolare il CAPO III SCHEDARIO VITICOLO;
- il Regolamento di esecuzione UE 2018/274 della Commissione del 11 dicembre 2017 recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema di autorizzazioni per gli impianti viticoli, la certificazione, il registro delle entrate e delle uscite, le dichiarazioni e le notifiche obbligatorie, e del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda i controlli pertinenti, e che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2015/561 della Commissione e in particolare l'art.31;
- la legge 12 dicembre 2016 n. 238 «Disciplina organica della coltivazione della vite e della produzione e del commercio del vino» e, in particolare, l'Art. 8. - Schedario viticolo e inventario del potenziale produttivo;
- il decreto del Ministero delle Foreste Agricoltura Alimentazione Caccia e Pesca 16 dicembre 2010 - Disposizioni applicative del decreto legislativo 8 aprile 2010 n. 61 relativo alla tutela delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche dei vini per quanto concerne la disciplina dello schedario viticolo e della rivendicazione annuale delle produzioni;
- il decreto del Ministero delle Foreste Agricoltura Alimentazione Caccia e Pesca n. 12272 del 15 dicembre 2015 «Disposizioni nazionali di attuazione del Regolamento n.1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'Organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli sistema di autorizzazione degli impianti viticoli» e successive modifiche e integrazioni;

Considerato che ai sensi del Reg. UE 1308/2013 gli Stati membri che attuano il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli devono tenere uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo viti-vinicolo;

Considerato che la legge 12 dicembre 2016 n. 238 precisa che lo schedario viticolo è gestito dalle regioni secondo modalità concordate nell'ambito dei servizi del SIAN sulla base dei dati riferiti al fascicolo aziendale;

Considerato che l'iscrizione delle superfici vitate ed il relativo aggiornamento nello schedario viticolo regionale, secondo quanto disposto dalla citata legge 238/2016, costituiscono il presupposto necessario e inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposi-

zioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle Denominazioni d'Origine (DO);

Dato atto che le informazioni desunte dallo schedario costituiscono i dati univoci atti ad assolvere ogni adempimento previsto dalle normative in vigore.

Ritenuto opportuno fornire ai viticoltori ed ai CAA di riferimento le indicazioni relative alle procedure amministrative ed ai relativi controlli per l'aggiornamento dello schedario viticolo regionale, mediante l'approvazione di specifico Manuale;

Ritenuto pertanto di approvare l'allegato Manuale delle procedure e dei controlli per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

Richiamate le competenze proprie dei Dirigenti di cui alla legge regionale 7 luglio 2008, n. 20 «Testo unico delle leggi regionali in materia di organizzazione e personale»;

Richiamato il decreto del Segretario Generale n. 8619 del 26 settembre 2013 «Obiettivi e attribuzioni dei centri di responsabilità dell'Organismo Pagatore Regionale»;

Richiamata la delibera della Giunta Regionale n. 10/2923 del 19 dicembre 2014 «Struttura, compiti e attribuzioni dell'Organismo Pagatore Regionale in attuazione del Reg. Del. (UE) n. 907/2014»;

Richiamato il IV Provvedimento Organizzativo 2019 approvato con d.g.r.n.l/1631 del 15 maggio 2019;

Dato atto che il presente provvedimento conclude il relativo procedimento nei termini previsti ai sensi di legge.

DECRETA

1. Di approvare l'allegato Manuale delle procedure e dei controlli per l'aggiornamento dello schedario vitivinicolo regionale, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

2. Di attestare che il presente atto non è soggetto agli obblighi di pubblicazione di cui agli artt. 26 e 27 del d.lgs. 33/2013.

3. Di pubblicare sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia il presente atto e di renderlo disponibile altresì sul sito dell'Organismo Pagatore Regionale (indirizzo web: <http://www.opr.regione.lombardia.it>).

Il dirigente  
Giulio Del Monte

— • —



**Regione Lombardia**  
Organismo Pagatore Regionale

**OCM VITIVINICOLO**  
**MANUALE DELLE PROCEDURE E DEI CONTROLLI PER**  
**L'AGGIORNAMENTO E LA GESTIONE DELLO SCHEDARIO**  
**VITICOLO REGIONALE**

## Sommario

1. PARTE GENERALE.....	
1.1 INTRODUZIONE.....	
1.2 SOGGETTI COINVOLTI.....	
1.3 DEFINIZIONI.....	
2.SCHEDARIO VITICOLO – GESTIONE DELLE SUPERFICI VITATE.....	
2.1 Identificazione e ubicazione.....	
2.2 Caratteristiche delle superfici vitate nella singola particella viticola.....	
2.3 MISURAZIONE DELLE SUPERFICI.....	
2. PROCEDURE PER L’AGGIORNAMENTO DELLO SCHEDARIO VITIVINICOLO.....	
3.1 ESTIRPO DI UNA SUPERFICIE VITATA.....	
3.1.1 ESTIRPO AZIENDALE.....	
3.1.1.1 DOMANDA DI ESTIRPO AZIENDALE.....	
3.1.1.2 PROCEDIMENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO IN LOCO PRE ESTIRPO.....	
3.1.1.3 ISTRUTTORIA DI ESTIRPO AZIENDALE.....	
3.1.2 ESTIRPO COLLEGATO AD UNA MISURA DI RISTUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI.....	
3.1.2.1 DOMANDA DI ESTIRPO DA RRV.....	
3.1.2.2 PROCEDIMENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO IN LOCO PRE ESTIRPO DA RRV.....	
3.1.2.3 ISTRUTTORIA DI ESTIRPO DA RRV.....	
3.3. AUTORIZZAZIONI ALL’IMPIANTO.....	
3.3.1 AUTORIZZAZIONI DERIVATE DA ESTIRPO AZIENDALE.....	
3.3.2 AUTORIZZAZIONE DA ESTIRPO DA RRV.....	
3.3.3 AUTORIZZAZIONI DA NUOVO IMPIANTO.....	
3.3.4 AUTORIZZAZIONI DA CONVERSIONE DI UN DIRITTO DI IMPIANTO VALIDO ALLA DATA DEL 31/12/2015.....	
3.4 IMPIANTO DI UNA SUPERFICIE VITATA.....	
3.4.1 IMPIANTO AZIENDALE.....	
3.4.1.1 DOMANDA DI IMPIANTO AZIENDALE.....	
3.4.1.2 ISTRUTTORIA DI IMPIANTO AZIENDALE.....	
3.4.1.3 CONTROLLO IN LOCO.....	
3.4.2 REIMPIANTO ANTICIPATO.....	

3.4.2.1	DOMANDA DI REIMPIANTO ANTICIPATO.....	
3.4.2.2	ISTRUTTORIA DI REIMPIANTO ANTICIPATO .....	
3.4.3	SOVRAINNESTO .....	
3.4.3.1	DOMANDA DI SOVRAINNESTO .....	
3.4.3.2	ISTRUTTORIA DI SOVRAINNESTO.....	
3.4.4	IMPIANTO COLLEGATO AD UNA MISURA DI RISTRUTTUTAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI ....	
3.4.4.1	DOMANDA DI IMPANTO DA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE .....	
3.4.4.2	ISTRUTTORIA DI IMPIANTO DA RRV .....	
3.4.4.3	REIMPIANTO ANTICIPATO DA RRV .....	
3.5	MODIFICA DI UNA UNITA' ARBOREA (UNAR).....	
	ALLEGATO - SCHEMI DELLE PROCEDURE.....	

## 1. PARTE GENERALE

### 1.1 INTRODUZIONE

Il presente manuale definisce le condizioni, le modalità e le responsabilità per la gestione, l'aggiornamento ed i controlli dello schedario viticolo della regione Lombardia, secondo quanto previsto dal Regolamento CE n° 1308/2013, dal regolamento delegato (UE) n. 2018/273 della Commissione e dal regolamento di esecuzione (UE) n.2018/274 e dalle Legge 12 dicembre 2016 n. 238

Il Manuale indica gli interventi necessari per la gestione dello schedario regionale delle superfici vitate e per il suo costante aggiornamento.

L'obiettivo è consentire a Regione Lombardia di disporre di una banca dati unica tale da permettere:

- la gestione ed il controllo delle variazioni del potenziale viticolo regionale;
- l'erogazione dei premi previsti dalla normativa comunitaria e nazionale;
- il controllo e l'aggiornamento delle Denominazioni d'Origine;
- ogni altro adempimento previsto dalla normativa europea, nazionale o regionale inerente all'applicazione dell'OCM Vitivinicolo.

### 1.2 SOGGETTI COINVOLTI

*Organismo Pagatore Regionale Lombardia (OPR):* soggetto responsabile della gestione, dei controlli e dell'aggiornamento dello schedario delle superfici vitate

*Sistema delle Conoscenze* (di seguito Sis.Co): portale applicativo per le politiche agricole della Regione Lombardia che gestisce il fascicolo aziendale informatizzato ed è raggiungibile tramite il seguente link: <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/> All'interno del sistema informativo, i soggetti sono identificati dal Codice Fiscale che, per le imprese agricole, ai sensi dell'art. 1 del DPR 503/99, costituisce il Codice Unico delle Aziende Agricole (C.U.A.A.).

*Direzione Generale Agricoltura della Regione Lombardia (DGA):* soggetto responsabile della programmazione nel settore vitivinicolo, e soggetto responsabile della presentazione delle dichiarazioni obbligatorie di produzione, della gestione/assegnazione delle autorizzazioni di nuovo impianto e del trasferimento delle autorizzazioni provenienti da fuori regione, che opera a supporto di OPR tramite uno specifico protocollo d'intesa

*Ente Competente:* la Struttura provinciale "AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA E PESCA" della direzione generale agricoltura di Regione Lombardia o la provincia di Sondrio, responsabili delle

rispettive procedure istruttorie e di verifica delle istanze presentate ai fini dell'aggiornamento dello schedario e dei controlli in loco

*Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali (MIPAAF):* soggetto responsabile di indirizzo e coordinamento delle politiche comunitarie;

*AGEA Coordinamento:* organismo di coordinamento nazionale ed in particolare per quanto attiene alla costituzione e alla gestione dello schedario viticolo nazionale.

OPR in particolare ha la responsabilità dei controlli previsti dalla legge 238/2016 e della gestione dello schedario viticolo regionale, il quale è parte integrante dello Schedario viticolo nazionale, nonché del Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN) e del Sistema Integrato di Gestione e Controllo (SIGC), ed è dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS).

OPR garantisce inoltre il coordinamento delle modalità operative ed informatiche concordate tra Agea Coordinamento e la Regione Lombardia.

OPR ha delegato talune funzioni ai Centri di Assistenza Agricola (CAA). In particolare:

- ✓ la tenuta e l'aggiornamento dei dati del fascicolo aziendale
- ✓ la presentazione delle domande informatizzate,
- ✓ la risoluzione di eventuali anomalie tramite il sistema informativo,

Il presupposto per la gestione delle superfici vitate nello Schedario viticolo è che le stesse siano presenti nel Fascicolo Aziendale del produttore. Nell'ambito dello Schedario viticolo, per ogni superficie vitata presente nel fascicolo aziendale, oltre ai dati inerenti la superficie condotta e quella riscontrata in ambito SIGC, vengono riportate tutte le informazioni di carattere tecnico, agronomico e di idoneità produttiva che, nel loro insieme, determinano il potenziale viticolo del produttore.

Tutte le dichiarazioni/comunicazioni a carico del produttore, connesse all'aggiornamento dello Schedario viticolo, sono effettuate mediante i servizi telematici resi disponibili dai sistemi informativi regionali secondo le regole individuate da OPR e Direzione Generale Agricoltura.

All'interno della piattaforma operativa SISCO nell'ambito delle applicazioni / gestione procedimenti è stata implementata la funzione "GESTIONE PRATICHE" che consente una rapida consultazione delle pratiche presenti a sistema e del loro stato, la funzione è consultabile sia dai funzionari degli "Enti competenti" che dei CAA.

Poiché la funzione è ancora in fase sperimentale a partire dall'entrata in vigore delle nuove procedure di estirpo e reimpianto su SISCO e fino al 31/12/2020 tutte le comunicazioni tra CAA/beneficiario e "ente competente" e viceversa dovranno effettuarsi tramite PEC, successivamente le comunicazioni saranno sostituite per tutti gli attori, dalla consultazione sistematica dell'apposita funzione del portale.

### 1.3 DEFINIZIONI

"*SCHEDARIO VITICOLO*": lo strumento previsto dall'art 145 del reg. (UE) n.1308/2013 e dall'art 7 del regolamento delegato (UE) n.2018/273, parte integrante del SIAN nonché del Sistema integrato di gestione e controllo (SIGC) e dotato di un sistema di identificazione geografica (GIS) contenente informazioni aggiornate sul potenziale viticolo.

«*viticoltore*»: persona fisica o giuridica (o associazione) la cui azienda si trova nel territorio dell'Unione ai sensi dell'articolo 52 del trattato sull'Unione europea in combinato disposto con l'articolo 355 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, che coltiva una superficie vitata quando i prodotti di tale superficie siano usati per la produzione commerciale di prodotti vitivinicoli o la superficie benefici di esenzioni per scopi di sperimentazione o per la coltura di piante madri per marze di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento delegato n. 2018/273;

*Appezamento viticolo*: superficie continua coltivata a vite che appare omogenea per caratteristiche fisiche evidenti (orientamento dei filari e sesto di coltivazione). La rappresentazione grafica dell'appezzamento include le aree di servizio della superficie vitata;

*Parcella viticola aziendale*: Presenta le stesse caratteristiche dell'appezzamento viticolo, ma è limitata alla superficie condotta da una singola azienda; a tale scopo, la delimitazione aziendale deriva dalla consistenza territoriale presente nel fascicolo aziendale;

*Unità vitata (UNAR)*: superficie continua coltivata a vite che ricade su una particella catastale, condotta da una singola azienda, omogenea per le seguenti caratteristiche: forma di allevamento, sesto di coltivazione e densità di impianto, anno di impianto, presenza di irrigazione, tipologia delle strutture, stato di coltivazione, varietà di uva, attitudine a produrre vini DOCG, DOC, IGT;

*Unità vitata estesa*: più unità vitate contigue aventi le stesse caratteristiche agronomiche e di impianto e condotte da una singola azienda;

*Superficie vitata*: superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

## 2.SCHEDARIO VITICOLO – GESTIONE DELLE SUPERFICI VITATE

Ai sensi di quanto disposto dal Regolamento UE 1308/2013 della Commissione e dal reg delegato 2018/273, gli stati membri che attuano il sistema delle autorizzazioni per gli impianti viticoli tengono uno schedario viticolo contenente informazioni aggiornate sul potenziale produttivo.

Le informazioni inserite nello schedario viticolo sono le seguenti:

## 2.1 Identificazione e ubicazione

Identificazione del viticoltore - compatibile con il sistema unico di registrazione dell'identità di ciascun beneficiario, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera f), del regolamento (UE) n. 1306/2013.

Elenco e ubicazione delle particelle viticole coltivate che non si considerano contenenti soltanto superfici vitate abbandonate - identificazione compatibile con il sistema di identificazione delle parcelle agricole, di cui all'articolo 68, paragrafo 1, lettera b), e all'articolo 70, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1306/2013.

## 2.2 Caratteristiche delle superfici vitate nella singola particella viticola

Tali informazioni sono indicate separatamente nel fascicolo del viticoltore. Se tuttavia l'omogeneità tra le particelle viticole lo permette, le informazioni possono riguardare un insieme di particelle contigue o parti di particelle contigue, fatta salva la possibilità di identificare ogni singola particella.

- 1) Identificazione della particella viticola: il sistema di identificazione delle particelle viticole è costituito sulla base di mappe o estremi catastali o altri riferimenti cartografici. Le tecniche utilizzate si basano su un sistema informatizzato d'informazione geografica, comprese ortofotografie aeree o spaziali, con norme omogenee che garantiscono un grado di precisione equivalente almeno a quello della cartografia su scala 1:5 000 (o 1:10 000 quando esse siano state acquisite sulla base di contratti di lunga durata che sono stati conclusi prima di novembre 2012) tenendo conto della configurazione e dello stato della particella. Ciò è stabilito conformemente alle norme esistenti dell'Unione.
- 2) Superficie della particella viticola.  
Se la vite è consociata ad altre colture:
  - superficie totale della particella;
  - superficie vitata convertita in coltura pura (la conversione è effettuata per mezzo di appositi coefficienti determinati dallo Stato membro).
- 3) Superficie della particella viticola, o eventualmente superficie convertita in coltura pura, suddivisa come segue:
  - a) superficie o superfici vitate ammissibili per la produzione di vini a DOP;
  - b) superficie o superfici vitate ammissibili per la produzione di vini a IGP:
    - che sono ammissibili anche per la produzione di vini a DOP e di vini senza DOP/IGP,
    - che sono ammissibili unicamente per la produzione di vini a DOP e di vini senza DOP/IGP;
  - c) superficie o superfici vitate ammissibili unicamente per la produzione di vini senza DOP/IGP, ma situate in una zona geografica di produzione DOP/IGP;

- d) superficie o superfici vitate ammissibili unicamente per la produzione di vini senza DOP/IGP e situate al di fuori di una zona geografica di produzione DOP/IGP;
  - e) superficie o superfici vitate con altra destinazione. 28.2.2018 L 58/41 Gazzetta ufficiale dell'Unione europea IT
- 4) Varietà di uve da vino, stima delle superfici corrispondenti e relative proporzioni nella particella viticola esaminata, nonché il colore dell'uva [informazione compatibile con il regolamento (UE) n. 1337/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio (1)].
  - 5) Anno di impianto oppure, in mancanza di questo dato, stima dell'età della particella viticola [informazione compatibile con il regolamento (UE) n. 1337/2011].
  - 6) Superficie vitata sottoposta a ristrutturazione o riconversione a norma dell'articolo 46 del regolamento (UE) n. 1308/2013 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle delle parti IV, V e VI dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274].
  - 7) Superficie vitata sottoposta a vendemmia verde a norma dell'articolo 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 [informazione compatibile con le comunicazioni di cui alle tabelle delle parti IV, V e VI dell'allegato IV del regolamento di esecuzione (UE) 2018/274].

Le informazioni di cui ai punti 6) e 7) devono includere tutte le superfici sottoposte a ristrutturazione o riconversione o vendemmia verde a norma degli articoli 46 e 47 del regolamento (UE) n. 1308/2013 (informazione compatibile con le comunicazioni di cui all'allegato IV o IV *bis* e all'allegato VI del regolamento di esecuzione (UE) 2016/1150 della Commissione).

Nel caso in cui tutte le superfici vitate incluse nel fascicolo del viticoltore vengano abbandonate o siano destinate a un utilizzo diverso dalla viticoltura, il fascicolo dovrà essere eliminato dallo schedario viticolo e le rispettive superfici dedotte dalla superficie vitata.

Ogni superficie vitata in Regione Lombardia è soggetta all'iscrizione e all'aggiornamento nello schedario delle superfici vitate, comprese le superfici inferiori a 0,1 ha le cui produzioni ottenute sono destinate esclusivamente al consumo familiare qualora non siano le uniche superfici vitate presenti sul fascicolo aziendale

L'iscrizione delle superfici vitate, ed il loro costante aggiornamento nello schedario viticolo regionale, secondo quanto disposto dal D.lgs. 238/2016, costituiscono inoltre il presupposto necessario e inderogabile per procedere a variazioni del potenziale produttivo viticolo aziendale e per accedere alle misure strutturali e di mercato ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale, e per adempiere alle disposizioni in materia di dichiarazione annuale di vendemmia e di produzione e di rivendicazione delle Denominazioni d'Origine (DO).

Le informazioni desunte dallo schedario costituiscono i dati univoci atti ad assolvere ogni adempimento previsto dalle normative in vigore.

## 2.3 MISURAZIONE DELLE SUPERFICI

Per superficie vitata si intende la superficie coltivata a vite misurata all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, in misura del 50% del sesto d'impianto oppure fino ad un massimo di tre metri per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne e le scarpate in caso di sistemazioni a terrazze o gradoni o piani raccordati, qualora effettivamente esistenti. Per i filari singoli, la superficie vitata da considerarsi, per quanto attiene le fasce laterali, sarà fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di tre metri sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora effettivamente esistenti.

La misurazione della superficie della parcella viticola aziendale, definita in coerenza con l'appezzamento viticolo di appartenenza, costituisce il valore presente nel SICG. Tale valore è utilizzato come riferimento per tutti gli ambiti riportati di seguito:

- Fascicolo aziendale;
- Schedario viticolo;
- Inventario del potenziale produttivo;
- Procedimenti amministrativi (estirpo, impianto, autorizzazioni al reimpianto);
- Dichiarazione unica di produzione vitivinicola;
- Regime domanda unica;
- Sviluppo rurale;
- Attività di controllo svolta dagli enti e strutture di controllo;
- Altri eventuali ambiti, ad eccezione degli interventi previsti all'art. 44 del Reg di esecuzione (UE)2016/1150.

Ai sensi del Reg. di esecuzione UE n. 809/2014 della commissione del 17 luglio 2014 art 38, la misurazione della superficie delle parcelle agricole si effettua con qualsiasi mezzo che si è dimostrato garantire una misurazione di qualità almeno equivalente a quella prevista dalle pertinenti norme tecniche elaborate a livello unionale.

Ove possibile, l'autorità competente può avvalersi delle tecniche di telerilevamento in conformità all'articolo 40 e dei sistemi mondiali di navigazione satellitare (GNSS).

Per tutte le misurazioni di superfici eseguite utilizzando GNSS e/o ortoimmagini è definito un solo valore di tolleranza «cuscinetto». A tale scopo gli strumenti di misurazione utilizzati sono validati per almeno una classe di convalida di tolleranza «cuscinetto» inferiore al valore unico. Tuttavia, il valore unico di tolleranza non può superare 1,25 m.

## 2. PROCEDURE PER L'AGGIORNAMENTO DELLO SCHEDARIO VITIVINICOLO

Qualsiasi variazione alla superficie vitata aziendale deve essere autorizzata da OPR Lombardia, quale organo competente per la gestione dello schedario vitivinicolo regionale.

Il viticoltore che intende estirpare una superficie vitata e reimpiantare una corrispondente superficie con varietà di uve da vino o che intende impiantare una superficie in virtù di una autorizzazione di reimpianto o di autorizzazione proveniente da assegnazione nazionale è tenuto a presentare ad OPR, tramite un CAA, la domanda elettronica di variazione del potenziale.

La variazione del potenziale vitivinicolo può essere effettuata per:

1. Estirpo della superficie vitata
2. Reimpianto di una superficie vitata
3. Reimpianto anticipato
4. Sovrainnesto
5. Modifica UNAR

Le domande di variazione di potenziale sono riferite all'anno solare nel quale sono presentate .

**Non dovranno essere richieste variazioni del potenziale viticolo tramite istanza di riesame.**

Le operazioni di estirpo, reimpianto, reimpianto anticipato e sovrainnesto possono essere oggetto di finanziamento se rientrano in una domanda relativa alla misura di ristrutturazione e riconversione vigneti, altrimenti vengono classificate "estirpi e reimpianti aziendali".

In termini generali non è possibile effettuare modifiche/varianti alle domande chiuse e validate né revisioni delle istruttorie.

### 3.1 ESTIRPO DI UNA SUPERFCIE VITATA

#### 3.1.1 ESTIRPO AZIENDALE

##### 3.1.1.1 DOMANDA DI ESTIRPO AZIENDALE

La domanda di estirpo aziendale può essere presentata in qualsiasi periodo dell'anno tramite la procedura informatizzata a SISCO; **l'estirpo deve essere effettuato solo dopo la chiusura e la validazione della domanda di estirpo.**

Il richiedente invia la domanda all'Ente competente a seconda dell'ubicazione dei terreni nei quali deve essere eseguito l'estirpo del vigneto.

Nella domanda devono essere riportate le particelle vitate che saranno interessate all'estirpo, individuate solo tra le particelle vitate presenti sul fascicolo aziendale.

La variazione delle superfici vitate comporta anche la compilazione da parte del richiedente delle schede relative alla modifica delle UNAR interessate all'estirpo.

Infine, in domanda deve essere indicata **la data presunta di estirpo che deve essere successiva alla data di chiusura e validazione della domanda stessa.**

Alla domanda deve essere inoltre allegata la mappa delle particelle che saranno sottoposte all'estirpo con ben evidenziata la zona interessata all'estirpo per permettere al Back Office e all'Ente istruttore di individuare il poligono su cui è stato effettuato l'estirpo.

All'atto della validazione della domanda informatizzata, il richiedente deve inviare apposita comunicazione all'Ente competente tramite PEC o tramite mail, perchè provveda all'istruttoria della stessa.

L'Ente competente ha 60 gg di tempo per verificare l'avvenuto estirpo a partire dalla data presunta di estirpo riportata in domanda. Il beneficiario che intende anticipare l'estirpo rispetto alla data presunta può comunicarlo via PEC all'Ente competente chiedendo di anticipare la data di sopralluogo di verifica dell'avvenuto estirpo.

Non è possibile presentare più procedimenti di estirpo aziendale contemporaneamente. Nel caso si renda necessario, il procedimento è modificabile fino alla data di chiusura; è possibile generare più domande di estirpo aziendale solo se le precedenti sono state chiuse e validate.

Nel caso in cui sia necessario eliminare una domanda già validata, il richiedente deve inoltrare apposita comunicazione tramite PEC all'Ente competente che provvederà ad annullare la domanda stessa.

La domanda validata viene presa in carico dall'Ente competente che provvederà all'istruttoria. Se l'istruttoria si conclude positivamente, sarà rilasciata al richiedente e caricata sul fascicolo aziendale una pre-autorizzazione all'impianto per una superficie pari a quella effettivamente estirpata, con scadenza al termine della seconda campagna successiva a quella nella quale è avvenuto l'estirpo.

#### 3.1.1.2 PROCEDIMENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO IN LOCO PRE ESTIRPO

Per verificare l'effettiva esistenza del vigneto prima dell'avvenuto estirpo il sistema provvede all'estrazione casuale del 5% delle domande sorteggiando una domanda ogni 20 domande presentate.

**ATTENZIONE** ogni volta che viene effettuato il salvataggio in fase 3 della procedura informatizzata l'azienda può essere selezionata a controllo. Pertanto una volta oltrepassata la fase

3 non è consigliabile ritornare alle fasi precedenti apportando modifiche con conseguenti salvataggi perché la domanda potrebbe essere estratta a controllo campione a estirpo avvenuto

In questo caso, ovvero nel caso in cui la superficie sia già stata estirpata, contravvenendo alle indicazioni di questo manuale, non si potrà procedere al rilascio dell'autorizzazione all'impianto

Nel caso in cui la domanda sia stata estratta a campione, il richiedente non potrà procedere alla chiusura e validazione della domanda fino a quando l'Ente competente non avrà provveduto al sopralluogo e alla successiva compilazione dell'apposita istruttoria di controllo al 5% a sistema. Un messaggio avviserà il richiedente dell'avvenuta estrazione a controllo della propria domanda, con invito a comunicare all'Ente competente la necessità di procedere al controllo in loco pre estirpo.

Per la domanda estratta a campione le prime tre fasi del procedimento:

- 1) Dati generali
- 2) Selezione Particelle e Dichiarazione superficie
- 3) Dichiarazione UNAR

non potranno più essere modificate, neanche dopo la chiusura dell'istruttoria di controllo.

Inoltre, la domanda soggetta a controllo non potrà più essere eliminata.

L'Ente competente esegue il controllo in loco entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del beneficiario.

Se durante il controllo in loco l'istruttore verifica che parte della superficie richiesta in domanda di estirpo non è vitata, ne darà conto sul verbale di controllo e tale superficie verrà sottratta dalla superficie richiesta in fase di istruttoria di estirpo e non darà origine ad un'autorizzazione di reimpianto.

### 3.1.1.3 ISTRUTTORIA DI ESTIRPO AZIENDALE

L'ente competente, ricevuta la comunicazione da parte del richiedente, procede entro 60 giorni calcolati a partire dalla data presunta di estirpo al controllo in loco sistematico, su tutte le domande presentate al fine di verificare l'ubicazione e la superficie effettiva dell'area estirpata.

Il verbale di controllo in loco, presente nella procedura di istruttoria a SISCO, debitamente compilato dovrà essere allegato all'istruttoria unitamente alla mappa delle particelle con ben evidenziata la zona di estirpo accertata.

Nel corso dell'istruttoria e a seguito del controllo in loco saranno verificate e, nel caso, corrette:

- le informazioni relative alla superficie estirpata
- le informazioni relative alla effettiva corrispondenza delle nuove UNAR con la superficie vitata residua.

I risultati dell'eventuale controllo pre estirpo sul 5% delle domande di estirpo saranno automaticamente riportate nel procedimento informatico delle istruttorie di estirpo e concorreranno

nella determinazione della superficie estirpata utile per la concessione della pre-autorizzazione all'estirpo.

**ATTENZIONE!** In caso di istruttoria chiusa positivamente, un meccanismo automatico provvederà ad aggiornare le relative UNAR vino sul SIARL-GIS e genererà per quelle particelle una lista di lavorazione che verrà presa in carico dal Back Office per modificare l'uso del suolo GIS. Allo stesso tempo le UNAR aggiornate verranno caricate sul Fascicolo Aziendale del beneficiario e sarà poi il CAA a lavorare la consistenza grafica modificando l'uso del suolo delle particelle interessate spegnendo così l'anomalia GIS. Una procedura automatica presente a fascicolo aziendale provvede ogni notte ad allineare le superfici tra GIS e Fascicolo aziendale. **E' fondamentale che l'aggiornamento di fascicolo effettuato dai CAA sia successivo alla validazione dell'istruttoria di estirpo.**

### 3.1.2 ESTIRPO COLLEGATO AD UNA MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

#### 3.1.2.1 DOMANDA DI ESTIRPO DA RRV

In caso di estirpo e successivo reimpianto nell'ambito di una domanda di contributo per l'OCM vitivinicola - misura ristrutturazione e riconversione vigneti (RRV)-, il richiedente, solo a seguito di istruttoria positiva della domanda di contributo, presenta domanda di estirpo da RRV. Gli estirpi da RRV devono essere eseguiti a partire dalla conclusione dei controlli ex ante da parte dell'ente competente e fino alla data del 31 dicembre n+1, ove n=anno di presentazione della domanda di RRV.

Come nel caso di estirpo aziendale nella domanda devono essere riportate:

- le particelle vitate che saranno interessate all'estirpo, individuate solo tra le particelle vitate presenti sul fascicolo aziendale che non presentano anomalie.
- la modifica delle UNAR interessate all'estirpo.
- la data di estirpo che deve essere successiva alla data di chiusura e validazione della domanda.

Alla domanda deve essere associato il numero di procedimento di ristrutturazione vigneto al quale fa riferimento l'estirpo.

Alla domanda deve essere allegata la mappa delle superfici che saranno sottoposte all'estirpo, **l'estirpo può essere effettuato solo dopo la chiusura e la validazione della domanda.**

Una volta completata, la domanda informatizzata deve essere chiusa e validata. All'atto della validazione della domanda, il richiedente deve inviare apposita comunicazione all'Ente competente tramite PEC o tramite mail, per l'avvio dell'istruttoria.

Non è possibile presentare più procedimenti di estirpo da RRV contemporaneamente. Nel caso si renda necessario, il procedimento è modificabile fino alla data di chiusura.

E' possibile generare più domande di estirpo RRV solo se le precedenti sono chiuse e validate. Nel caso in cui sia necessario eliminare una domanda già validata, il richiedente deve inoltrare apposita comunicazione tramite PEC all'ente competente, che provvederà all'annullamento della domanda stessa.

La domanda validata viene presa in carico dall'ente competente che provvederà all'istruttoria. Se positiva, sarà rilasciata al richiedente e caricata sul fascicolo aziendale una autorizzazione all'impianto per una superficie pari a quella effettivamente definita al termine dell'istruttoria e con scadenza al termine della seconda campagna successiva a quella nella quale è avvenuto l'estirpo.

L'autorizzazione da RRV deve essere completamente utilizzata all'interno della misura di ristrutturazione per la quale è stata richiesta, secondo quanto previsto dal "Manuale delle procedure dei controlli e delle sanzioni per la presentazione delle domande per la misura riconversione e ristrutturazione vigneti".

Solo a seguito di totale rinuncia ai benefici della misura il richiedente può chiedere la trasformazione dell'autorizzazione da RRV in autorizzazione aziendale.

### 3.1.1.2 PROCEDIMENTI SOTTOPOSTI A CONTROLLO IN LOCO PRE ESTIRPO DA RRV

Nell'ambito delle domande di estirpo di RRV, OPR estrae un campione pari al 5% sul quale opera la verifica in loco degli impianti vitati oggetto dell'intervento.

Ai sensi dell'art.42 del reg UE 1150/2016, tale controllo (cd. "ex-ante") include la verifica dell'esistenza del vigneto e della superficie vitata determinata in applicazione dell'art.44 dello stesso regolamento. Il controllo è finalizzato anche alla verifica del rispetto di quanto stabilito all'art 46 paragrafo 3, secondo comma del reg 1308/2013, riguardo alle operazioni ammissibili, in particolare al rinnovo normale dei vigneti (per rinnovo normale dei vigneti giunti al termine del loro ciclo di vita naturale si intende il reimpianto della stessa particella con la stessa varietà secondo lo stesso sistema di coltivazione della vite)

L'estrazione del campione viene eseguita sull'universo costituito da tutte le attività A1-B1, A3-B3, A4-B4 (estirpazione e reimpianto, sovrainnesto, reimpianto anticipato) presentate nell'ambito della misura RRV per l'anno di riferimento.

Tali controlli sono effettuati dall'Ente competente per confermare l'attendibilità del sistema di controllo amministrativo nell'ambito del SIGC, entro il 30 settembre dell'anno di presentazione della domanda prima che la domanda di estirpo da RRV sia stata inserita a sistema.

Quando il richiedente presenterà la domanda di estirpo da RRV, per un estirpo compreso nel campione, la procedura non consentirà di chiudere e validare la domanda e un messaggio avviserà il richiedente di prendere contatto con l'ente competente.

L'ente competente provvederà a compilare l'apposita istruttoria di controllo al 5% riportando i dati della verifica in campo eseguita in precedenza al fine di consentire la chiusura della domanda di estirpo.

Per la domanda estratta a campione il sistema non renderà più modificabili le prime fasi del procedimento neanche dopo la chiusura dell'istruttoria di controllo. La domanda soggetta a controllo non potrà più essere eliminata né modificata.

Se durante il controllo in campo è stato verificato che parte della superficie richiesta in domanda di estirpo non era vitata, se ne darà conto nel verbale di controllo e tale superficie verrà sottratta dalla superficie richiesta in fase di istruttoria di estirpo e non darà origine ad un'autorizzazione di reimpianto.

In caso di riduzione di superficie a seguito del controllo pre-estirpo del 5% , per evitare sanzioni la superficie dovrà essere decurtata anche nell'istruttoria della domanda della misura ristrutturazione e riconversione vigneti.

#### 3.2.1.3 ISTRUTTORIA DI ESTIRPO DA RRV

L'ente competente, ricevuta la comunicazione da parte del richiedente, procede entro 60 giorni al controllo in loco sistematico su tutte le domande presentate, al fine di verificare l'ubicazione e la superficie effettiva dell'area estirpata.

Il verbale di controllo in loco presente nella procedura di istruttoria a SISCO, debitamente compilato, dovrà essere allegato all'istruttoria di estirpo,

Nel corso dell'istruttoria a seguito del controllo in loco saranno verificate ed eventualmente corrette:

- le informazioni relative alla superficie estirpata
- le informazioni relative alla effettiva corrispondenza delle nuove UNAR con la superficie vitata residua.

I risultati dell'eventuale controllo pre estirpo sul 5% delle domande di estirpo saranno automaticamente riportate nel procedimento informatico delle istruttorie di estirpo e concorreranno nella determinazione della superficie estirpata utile per la concessione della autorizzazione all'estirpo.

**ATTENZIONE!** In caso di istruttoria chiusa positivamente, un meccanismo automatico provvederà ad aggiornare le relative UNAR vino sul SIARL-GIS e genererà per quelle particelle una lista di lavorazione che verrà presa in carico dal Back Office per modificare l'uso del suolo GIS. Allo stesso tempo le UNAR aggiornate verranno caricate sul Fascicolo Aziendale del beneficiario e sarà poi il CAA a lavorare la consistenza grafica modificando l'uso del suolo delle particelle interessate spegnendo così l'anomalia GIS. Una procedura automatica presente a fascicolo aziendale provvede ogni notte ad allineare le superfici tra GIS e Fascicolo aziendale. **E' fondamentale che l'aggiornamento di fascicolo effettuato dai CAA sia successivo alla validazione dell'istruttoria di estirpo.**

### 3.3. AUTORIZZAZIONI ALL'IMPIANTO

Ai sensi di quanto disposto dal reg UE 1308/2013 art 62, l'impianto o il reimpianto di varietà di uve da vino è consentito solo dietro rilascio di un'autorizzazione.

Le autorizzazioni possono essere rilasciate a seguito di:

- estirpo di una equivalente superficie investita ad uva da vino
- assegnazione di una autorizzazione di nuovo impianto
- conversione di un diritto di reimpianto valido alla data del 31/12/2015

Sono esentate dal sistema di autorizzazioni gli impianti viticoli per le superfici:

1. destinate a scopi di sperimentazione
2. destinate alla coltura delle piante madri per marze
3. destinate esclusivamente al consumo familiare del viticoltore purché
  - a. la superficie sia inferiore a 0,1 ettaro e
  - b. il produttore non produce uva/ vino a scopi commerciali

Per l'impianto di tali superfici si rimanda a quanto riportato nella delibera della giunta regionale n.5099 del 29/04/2016, l'ente competente, a seguito dell'accoglimento della domanda di impianto di cui ai precedenti punti 1) – 2) – 3) provvederà ad inoltrare apposita lista di lavorazione al Back office per l'aggiornamento del GIS – vitivinicolo.

#### 3.3.1 AUTORIZZAZIONI DERIVATE DA ESTIRPO AZIENDALE

A seguito della presentazione di una domanda di estirpo e della conseguente istruttoria positiva da parte dell'ente competente viene verbalizzata l'effettiva rimozione di una superficie vitata, utile per ottenere un'autorizzazione ad un successivo impianto da effettuare in ambito aziendale

Nel caso di "estirpo aziendale", al termine dell'istruttoria sarà rilasciata una pre-autorizzazione che sarà automaticamente caricata sul fascicolo aziendale del beneficiario nella sezione "Albi, Iscrizioni, Diritti" con scadenza alla fine della seconda campagna viticola successiva a quella in cui ha avuto luogo l'estirpo.

Entro la scadenza di cui sopra, tramite apposita domanda di conversione informatizzata a SISCO, deve essere richiesta un'autorizzazione all'impianto. L'autorizzazione ha durata di tre anni a partire dalla data del rilascio. L'Ente competente rilascia le autorizzazioni entro tre mesi a decorrere dalla data di presentazione delle domande ritenute ammissibili

### 3.3.2 AUTORIZZAZIONE DA ESTIRPO DA RRV

A seguito della presentazione di una domanda di estirpo da effettuare nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti e della conseguente istruttoria positiva da parte dell'ente competente, viene verbalizzata l'effettiva rimozione di una superficie vitata utile per ottenere un'autorizzazione ad un successivo impianto da effettuare nell'ambito della misura di ristrutturazione e riconversione vigneti.

L'autorizzazione rilasciata nell'ambito di una domanda di RRV (attività A1 e B1) corrisponde alla somma della superficie richiesta a premio aumentata delle superfici di servizio. Tale autorizzazione inserita nel fascicolo aziendale del richiedente alla sezione "Albi, Iscrizioni, Diritti" deve essere esercitata con il reimpianto previsto dalla azione entro le due campagne successive a quella di finanziamento. Al termine delle operazioni previste dalle attività tipo A1 e B1 la superficie impiantata da riportare nello schedario dovrà essere uguale alla superficie estirpata, e l'autorizzazione generata all'interno della misura deve essere completamente utilizzata.

### 3.3.3 AUTORIZZAZIONI DA NUOVO IMPIANTO

Le autorizzazioni di nuovo impianto sono rilasciate annualmente dal Ministero. Secondo quanto stabilito dal DM 12272 del 15-12-2015 e successive modifiche e integrazioni, a seguito dell'assegnazione le autorizzazioni sono caricate sul fascicolo aziendale del beneficiario ed utilizzate esclusivamente per l'impianto aziendale come di seguito specificato .

### 3.3.4 AUTORIZZAZIONI DA CONVERSIONE DI UN DIRITTO DI IMPIANTO VALIDO ALLA DATA DEL 31/12/2015

Tutti i diritti di impianto detenuti in portafoglio alla data del 1 gennaio 2016 per poter essere utilizzati devono essere convertiti in autorizzazioni.

La domanda di conversione può essere presentata su apposita procedura informatica, in qualsiasi momento dell'anno, fino alla data di scadenza naturale del diritto o fino al 31 dicembre 2020 nel caso di diritti d'impianto vitivinicolo che non abbiano una data di scadenza.

L'autorizzazione rilasciata a seguito di conversione di un diritto di impianto ha la medesima validità del diritto che l'ha generata e, qualora non utilizzata, scade entro il 31 dicembre 2023 (decreto ministeriale n. 1213 del 19 febbraio 2015).

### 3.4 IMPIANTO DI UNA SUPERFICIE VITATA

L'impianto di una superficie vitata è possibile solo:

- se il richiedente è in possesso di una autorizzazione all'impianto di cui al precedente capitolo valida al momento dell'impianto.
- se il richiedente è autorizzato all'esecuzione di un reimpianto anticipato. In tal caso il richiedente si impegna ad estirpare una superficie equivalente alla superficie piantata entro la fine del quarto anno calcolato a partire dalla data in cui sono state piantate le viti.

Al fine della registrazione di un impianto sullo schedario viticolo, il richiedente deve presentare apposita domanda di impianto a sistema

Dalla data di impianto riportata sulla domanda dipendono l'anno di riferimento e la campagna di riferimento del vigneto

- l'anno di riferimento dell'impianto sul fascicolo aziendale – GIS corrisponde all'anno solare nel quale è stato eseguito l'impianto
- l'anno campagna, utile per la determinazione dell'entrata in produzione della vigna ai fini della rivendicazione della produzione, corrisponde al periodo che intercorre tra il 1 agosto dell'anno n e il 31 luglio dell'anno n+1 (es. impianto eseguito il 30 ottobre 2019: anno di riferimento 2019; anno campagna 2020).

#### 3.4.1 IMPIANTO AZIENDALE

##### 3.4.1.1 DOMANDA DI IMPIANTO AZIENDALE

La domanda di impianto aziendale deve essere presentata a sistema e compilata fino alla fase "informazioni aggiuntive" entro 30 giorni dall'esecuzione dell'impianto.

L'ente destinatario è quello nel cui territorio sono ubicate le particelle interessate all'impianto.

Dopo l'esecuzione dell'impianto il richiedente presenta apposito procedimento a SISCO specificando:

- la superficie impiantata
- l'ubicazione della superficie stessa
- l'aggiunta delle UNAR interessate all'impianto
- le autorizzazioni che ha utilizzato per l'impianto

Le particelle selezionabili per l'impianto sono solo quelle agricole presenti a fascicolo aziendale non investite a vigneto .

Le autorizzazioni rappresentano il requisito necessario per poter richiedere un impianto vitivinicolo e per poter essere utilizzate devono essere presenti a Fascicolo Aziendale nel seguente percorso: Asset aziendale → Albi, iscrizioni, Diritti → Vitivinicolo → Autorizzazioni.

Possono essere selezionate per l'impianto aziendale le seguenti tipologie di autorizzazioni:

- derivate da estirpo di una equivalente superficie aziendale investita ad uva da vino;
- derivate da assegnazione di una autorizzazione di nuovo impianto;
- derivate da conversione di un diritto di reimpianto valido alla data del 31/12/2015.

Le autorizzazioni devono sussistere al momento della data di impianto del vigneto. Sono pertanto ritenute valide le autorizzazioni con scadenza fino a 30 giorni precedenti la data di presentazione della domanda secondo gli esempi che seguono:

- impianto eseguito il 30 marzo / autorizzazione con scadenza il 10 aprile / compilazione domanda di impianto 29 aprile -> AUTORIZZAZIONE VALIDA possibile concludere il procedimento
- impianto eseguito il 30 marzo / autorizzazione con scadenza il 30 marzo / compilazione domanda di impianto 29 aprile -> AUTORIZZAZIONE VALIDA possibile chiudere il procedimento
- impianto eseguito il 30 marzo / autorizzazione con scadenza il 10 aprile / apertura domanda di impianto 4 giugno -> impossibile chiudere la domanda di impianto in quanto domanda presentata oltre i 30 giorni dal momento dell'impianto.
- impianto eseguito il 30 marzo con autorizzazione con scadenza il 20 marzo, apertura domanda di impianto 30 aprile -> NON CORRETTO autorizzazione scaduta al momento dell'impianto impossibile presentare domande di impianto- impianto non autorizzato - sanzione

**ATTENZIONE:** nel caso in cui l'autorizzazione scada al termine della campagna n (31 luglio anno n) la domanda di impianto per la campagna n può essere presentata fino al 31 agosto n+1)

Una volta individuata la superficie da impiantare e la relativa autorizzazione all'impianto il richiedente compilerà la scheda delle nuove UNAR contenente tutte le informazioni relative alla superficie impiantata.

Alla domanda devono essere allegate:

- il disegno della superficie impiantata riportato sulla mappa scaricata seguendo le indicazioni indicate nella procedura informatizzata
- la documentazione che certifica la sanità del materiale di propagazione utilizzato, il numero delle barbatelle utilizzato deve essere coerente con il sesto di impianto e con la superficie impiantata.

Nel caso in cui parte delle barbatelle siano state prodotte in azienda il richiedente deve allegare un'autocertificazione relativa al materiale auto-prodotto con un riferimento alla provenienza dei portainnesti e conservare la documentazione che ne conferma la conformità alle norme fitosanitarie del materiale utilizzato

Una volta completata, la domanda deve essere chiusa e validata. All'atto della validazione della domanda informatizzata, il richiedente deve inviare apposita comunicazione all'Ente competente tramite PEC o tramite mail, affinché provveda all'istruttoria della stessa.

#### 3.4.1.2 ISTRUTTORIA DI IMPIANTO AZIENDALE

Entro 20 giorni lavorativi dall'inoltro della domanda di impianto da parte del richiedente, l'ente competente procede al controllo documentale della domanda, verificando in particolare la correttezza della documentazione e la congruità dei dati riportati in domanda, ovvero:

- ubicazione del vigneto,
- superficie piantata,
- coerenza delle UNAR con la superficie dichiarata,
- abbinamento delle particelle impiantate con le autorizzazioni utilizzate;
- coerenza tra la varietà impiantata con l'elenco regionale delle varietà di vite per uva da vino coltivabili nel territorio della regione Lombardia
- provenienza e certificazione del materiale di propagazione utilizzato (è consentita una tolleranza del 15% tra il numero di barbatelle risultante dalla documentazione allegata in domanda e quello effettivamente utile all'impianto desunto da densità e sesto di impianto)

e procederà alla conferma o alla modifica dei dati riportati in domanda.

Nel caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto verificato in istruttoria si applicheranno le stesse condizioni sotto riportate relative agli esiti dei controlli in loco.

**ATTENZIONE!** In caso di istruttoria chiusa positivamente, un meccanismo automatico provvederà ad aggiornare le relative UNAR vino sul SIARL-GIS e genererà per quelle particelle una lista di lavorazione che verrà presa in carico dal Back Office per modificare l'uso del suolo GIS. Allo stesso tempo le UNAR aggiornate verranno caricate sul Fascicolo Aziendale del beneficiario e sarà poi il CAA a lavorare la consistenza grafica modificando l'uso del suolo delle particelle interessate spegnendo così l'anomalia GIS. Una procedura automatica presente a fascicolo aziendale provvede ogni notte ad allineare le superfici tra GIS e Fascicolo aziendale. **E' fondamentale che l'aggiornamento di fascicolo effettuato dai CAA sia successivo alla validazione dell'istruttoria di impianto.**

#### 3.4.1.3 CONTROLLO IN LOCO

Per verificare il rispetto delle disposizioni relative al sistema di autorizzazioni agli impianti viticoli e allo schedario viticolo così come previsto dal reg di esecuzione 2018//274 art 31, l'ente competente esegue un controllo in loco sul 5% delle domande di impianto aziendale. L'estrazione viene eseguita casualmente sorteggiando una domanda ogni 20 domande presentate.

I controlli in loco riguardano:

- i mappali oggetto di intervento
- la superficie oggetto di intervento
- la corrispondenza della superficie impiantata con le autorizzazioni utilizzate
- l'attitudine produttiva
- la data di impianto
- le varietà utilizzate
- certificazione fitosanitaria
- il sesto di impianto
- la forma di allevamento

Nel caso in cui la domanda sia stata estratta a campione non sarà possibile procedere alla chiusura e validazione della domanda fino a quando l'ente competente non avrà provveduto al sopralluogo e alla successiva compilazione dell'apposita istruttoria di controllo al 5% a sistema. Un messaggio avviserà il richiedente che sarà invitato a comunicare all'ente competente la necessità di procedere al controllo in loco.

Per la domanda estratta a campione il sistema non renderà più modificabili le prime fasi del procedimento neanche dopo la chiusura dell'istruttoria di controllo. La domanda soggetta a controllo non potrà più essere eliminata. L'ente competente esegue il controllo in loco entro 20 giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del beneficiario.

Qualora a seguito di controllo in loco si rilevasse una superficie impiantata maggiore rispetto a quella autorizzata in istruttoria, in presenza di autorizzazioni valide sul fascicolo aziendale si consentirà all'azienda di aprire un'ulteriore domanda di impianto fino al limite della autorizzazione disponibile. La data di impianto in questo caso sarà quella del controllo.

Nel caso in cui la superficie vitata in esubero non fosse coperta da autorizzazione presente a fascicolo, la stessa sarà considerata non autorizzata e soggetta alle sanzioni previste dal Reg delegato (UE) 2018/273 art 46.

Se invece la superficie riscontrata all'atto del controllo risultasse minore rispetto a quella autorizzata in istruttoria, la differenza sarà sottratta alla superficie richiesta in istruttoria di impianto dando origine ad una pre-autorizzazione con valore inferiore a quanto inizialmente richiesto.

### 3.4.2 REIMPIANTO ANTICIPATO

#### 3.4.2.1 DOMANDA DI REIMPIANTO ANTICIPATO

Ai sensi del Reg UE 1308/2013 art 66 e reg delegato (UE) 2018/273 dell'11 dicembre 2017 è possibile autorizzare l'impianto di un vigneto ad un richiedente che si impegna ad estirpare una superficie vitata di pari ampiezza entro il quarto anno dalla data in cui sono state impiantate le nuove viti.

Il richiedente che intende avvalersi di questa possibilità compila ed invia apposita domanda di impianto, specificando, nel "tipo domanda" che di tratta di reimpianto anticipato.

Come nel caso di una domanda di impianto dovranno essere indicate le superfici, la loro ubicazione e dovranno essere compilate le relative unità arboree. Non dovranno invece essere indicate le autorizzazioni necessarie all'impianto. In questo caso specifico sarà richiesto di indicare nella domanda la data di estirpo della corrispondente superficie.

A garanzia dell'estirpo il richiedente è obbligato alla presentazione di una fideiussione di valore pari a 8.000 €/ha, a favore dell'ente competente, che sarà svincolata solo dopo la verifica dell'avvenuto estirpo.

Alla domanda devono essere allegate:

- il disegno della superficie impiantata riportato sulla mappa scaricata seguendo le indicazioni indicate nella procedura informatizzata
- la documentazione che certifica la sanità del materiale di propagazione utilizzato, il numero delle barbatelle deve essere coerente con il sesto di impianto e con la superficie impiantata
- La garanzia fidejussoria

Nel caso in cui la garanzia sia firmata digitalmente dal fideiussore essa va allegata alla domanda informatizzata. Se la garanzia è in formato cartaceo è necessario l'inoltro del documento in originale all'ente competente entro 7 giorni lavorativi a partire dalla data di validazione della domanda di impianto anticipato.

Una volta completata, la domanda deve essere chiusa e validata. All'atto della validazione della domanda informatizzata, il richiedente deve inviare apposita comunicazione all'ente competente tramite PEC o tramite mail, affinché provveda all'istruttorie della stessa.

#### 3.4.2.2 ISTRUTTORIA DI REIMPIANTO ANTICIPATO

L'istruttoria della domanda di impianto anticipato si svolge secondo gli stessi criteri dell'istruttoria di impianto aziendale.

**ATTENZIONE!** In caso di istruttoria chiusa positivamente, un meccanismo automatico provvederà ad aggiornare le relative UNAR vino sul SIARL-GIS e genererà per quelle particelle una lista di lavorazione che verrà presa in carico dal Back Office per modificare l'uso del suolo GIS. Allo stesso tempo le UNAR aggiornate verranno caricate sul Fascicolo Aziendale del beneficiario e sarà poi il CAA a lavorare la consistenza grafica modificando l'uso del suolo delle particelle interessate spegnendo così l'anomalia GIS. Una procedura automatica presente a fascicolo aziendale provvede ogni notte ad allineare le superfici tra GIS e Fascicolo aziendale. **E' fondamentale che l'aggiornamento del fascicolo effettuato dai CAA sia successivo alla validazione dell'istruttoria di reimpianto**

Il procedimento si conclude con l'estirpo di una superficie equivalente alla superficie impiantata, che deve essere realizzato entro 4 anni dalla data di validazione della domanda di impianto anticipato.

Entro tale data il richiedente presenterà una domanda di estirpo a seguito di impianto anticipato che riporterà il numero della domanda di impianto anticipato alla quale è collegata e che non darà origine ad alcuna autorizzazione all'impianto.

In ogni caso se il produttore non effettua l'estirpo nei termini previsti, si applicano le sanzioni imposte dall'art 71 del reg. (UE) 1308/2013 dall'art 46 del reg delegato (UE) 2018/273.

### 3.4.3 SOVRAINNESTO

#### 3.4.3.1 DOMANDA DI SOVRAINNESTO

Il richiedente utilizza le funzionalità previste nell'ambito della procedura della "domanda di impianto" specificando, nel "tipo domanda" che si tratta di sovrainnesto.

Nella domanda dovrà specificare la superficie oggetto del sovrainnesto e conseguentemente modificare le unità vitate ricadenti sulle medesime superfici, ovvero ridurre o azzerare le unità arboree che intende modificare e aggiungere le nuove unità arboree.

Alla domanda dovrà essere allegata la certificazione sanitaria relativa al materiale di propagazione utilizzato.

Nel caso in cui le gemme di propagazione siano state prodotte in azienda il richiedente deve allegare un'autocertificazione relativa al materiale auto-prodotto con un riferimento alla provenienza dello stesso.

Una volta completata, la domanda deve essere chiusa e validata. All'atto della validazione della domanda informatizzata, il richiedente deve inviare apposita comunicazione all'Ente competente tramite PEC o tramite mail, affinché provveda all'istruttoria della stessa.

#### 3.4.3.2 ISTRUTTORIA DI SOVRAINNESTO

Alla domanda segue una istruttoria documentale da parte dell'ente competente per verificare che vi sia corrispondenza tra la nuova UNAR e il materiale di propagazione utilizzato.

E' consentita una tolleranza del 15% tra il numero di gemme risultante dalla documentazione allegata alla domanda e quello effettivamente utile a sovrainnesto della superficie richiesta.

L'ente istruttore può, a sua discrezione, eseguire dei rilievi in campo qualora lo ritenga necessario.

**ATTENZIONE!** In caso di istruttoria chiusa positivamente, un meccanismo automatico provvederà ad aggiornare le relative UNAR vino sul SIARL-GIS e genererà per quelle particelle una lista di lavorazione che verrà presa in carico dal Back Office per modificare l'uso del suolo GIS. Allo stesso tempo le UNAR aggiornate verranno caricate sul Fascicolo Aziendale del beneficiario e sarà poi il CAA a lavorare la consistenza grafica modificando l'uso del suolo delle particelle interessate spegnendo così l'anomalia GIS. Una procedura automatica presente a fascicolo aziendale provvede ogni notte ad allineare le superfici tra GIS e Fascicolo aziendale. **E' fondamentale che l'aggiornamento del fascicolo effettuato dai CAA sia successivo alla validazione dell'istruttoria di sovrainnesto**

#### 3.4.4 IMPIANTO COLLEGATO AD UNA MISURA DI RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI

L'impianto di un vigneto collegato ad una misura di riconversione e ristrutturazione vigneti è soggetto alle disposizioni previste dalla partecipazione ai bandi di finanziamento nell'ambito del programma nazionale di sostegno relativamente alle caratteristiche del vigneto impiantato e ai tempi previsti per la conclusione delle azioni finanziate ed è sottoposto ai controlli in loco disciplinati dai rispettivi bandi e alle conseguenti sanzioni in caso di mancato adempimento degli impegni assunti.

##### 3.4.4.1 DOMANDA DI IMPIANTO DA RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE

Solo a seguito della presentazione della domanda di pagamento del saldo della corrispondente misura di PRRV e dopo il controllo in loco della superficie impiantata da parte dell'ente competente è possibile la presentazione della domanda di impianto (vedi schema).

Ricevuta la domanda di pagamento del saldo l'ente competente procederà al collaudo dell'intera superficie richiesta a premio ed invierà il verbale al beneficiario entro 60 giorni dall'esecuzione del collaudo, tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

**Solo dopo aver ricevuto il verbale di collaudo il richiedente procederà alla presentazione della domanda di impianto da RRV su SISCO che terrà conto delle risultanze del controllo in loco.**

In domanda dovranno essere specificate:

- la superficie impiantata
- l'ubicazione della superficie stessa
- i dati relativi alle nuove UNAR
- le autorizzazioni utilizzate per l'impianto

Le particelle selezionabili per l'impianto sono solo quelle presenti a fascicolo aziendale non investite a vigneto e che non presentano anomalie e devono essere coerenti con l'ubicazione e l'area richiesta nella domanda di aiuto

Le autorizzazioni rappresentano il requisito necessario per poter richiedere un impianto vitivinicolo e per poter essere utilizzate devono essere presenti a Fascicolo Aziendale nel seguente percorso: Asset aziendale → Albi, iscrizioni, Diritti → Vitivinicolo → Autorizzazioni.

Possono essere selezionate per l'impianto le autorizzazioni:

- derivate da estirpo aziendale di una equivalente superficie investita ad uva da vino (per le attività che prevedono il finanziamento del solo impianto di vigneto A2 – B2)
- derivate da estirpo da RRV di una equivalente superficie investita ad uva da vino (per le attività che prevedono il finanziamento del solo impianto di vigneto A1 – B1)

Una volta individuata la superficie da impiantare e la relativa autorizzazione all'impianto il richiedente compilerà l'UNAR contenente tutte le informazioni relative alla superficie impiantata.

**ATTENZIONE:** Le superfici collaudate nell'ambito della domanda di pagamento RRV riportate nel verbale di controllo in loco rispondono ai requisiti previsti dall' articolo 44 del Reg. (UE) n. 1150/2016, ovvero la superficie richiedibile a premio è calcolata secondo la definizione di superficie vitata sotto riportata:

"la superficie vitata è delimitata dal perimetro esterno dei ceppi di vite a cui si aggiunge una fascia cuscinetto di larghezza pari alla metà della distanza tra i filari".

**Detta superficie pagabile, per ogni singola particella catastale, potrà essere inferiore od al massimo uguale a quella presente nello schedario viticolo regionale.**

**Pertanto, nella compilazione della domanda di impianto da RRV è necessario ricondurre la superficie collaudata secondo la definizione di cui sopra alla superficie vitata da schedario di cui al cap. 2.3 MISURAZIONE DELLE SUPERFICI**

Alla domanda deve essere allegato il disegno della superficie impiantata riportato sulla mappa scaricata seguendo le indicazioni indicate nella procedura informatizzata.

La documentazione che certifica la sanità del materiale di propagazione utilizzato dovrà essere acclusa alla domanda di pagamento della misura riconversione e ristrutturazione vigneti a cui è collegato l'impianto.

Il procedimento deve recare la data dell'avvenuto impianto e il numero di procedimento RRV a cui è associato.

Ad ogni misura di RRV deve essere collegata una sola domanda di impianto.

Tenuto conto che nell'ambito della misura RRV il richiedente può eseguire gli impianti entro il termine della seconda campagna successiva a quella di finanziamento e che gli impianti possono essere eseguiti in date diverse, la data di impianto da inserire in domanda deve corrispondere alla data di ultimazione dell'ultimo appezzamento impiantato (es. domanda di finanziamento di ristrutturazione vigneti per una superficie di 5 ha, 2 ha piantati il 30 marzo 2020, 3 ha piantati il 2 giugno 2020; data di impianto da riportare nella domanda: 2 giugno 2020) e aggiungendo tra gli allegati un documento che riporti il dettaglio delle particelle, la superficie e la data di esecuzione dell'impianto.

Nel caso in cui per motivate necessità i lavori di impianto siano eseguiti in anni campagna differenti e possibile, previo accordo con l'Ente competente, richiedere un collaudo parziale della superficie impiantata e, a seguito della compilazione di apposito verbale di controllo in loco, presentare una domanda di impianto da RRV parziale. La richiesta di collaudo parziale può essere inoltrata solo per domande di ristrutturazione con pagamento anticipato e saldo da liquidare nell'anno n+3 dove n è l'anno di presentazione della domanda.

**ATTENZIONE** : la campagna viticola di riferimento dipende dalla data di impianto inserita in domanda e non dalla data di presentazione della domanda stessa (es. data impianto 10 maggio 2020 / data di presentazione della domanda di saldo/impianto 10 aprile 2021 -> campagna di riferimento 2019 – 2020)

Una volta completata, la domanda deve essere chiusa e validata. All'atto della validazione della domanda informatizzata, il richiedente deve inviare apposita comunicazione all'Ente competente tramite PEC o tramite mail, affinché provveda all'istruttoria della stessa.

#### 3.4.4.2. ISTRUTTORIA DI IMPIANTO DA RRV

Il procedimento istruttorio in questo caso è intrinsecamente connesso all'istruttoria della domanda di finanziamento agli impianti viticoli nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione vigneti.

L'ente competente aprirà l'istruttoria della domanda di pagamento e scaricherà il verbale di controllo in loco.

Entro 60 giorni eseguirà i controlli in loco previsti dal manuale delle procedure dell'OCM vitivinicolo - misura riconversione e ristrutturazione vigneti -, compilerà e invierà l'apposito verbale di controllo in loco al beneficiario tramite mail o PEC.

Ricevuto il verbale, il beneficiario presenterà la domanda di impianto da PRRV. L'ente competente eseguirà la conseguente istruttoria documentale per verificare la conformità tra le superfici riportate nella domanda di impianto e quanto precedentemente rilevato in campo.

Nel caso di mancata corrispondenza tra quanto dichiarato in domanda e quanto verificato in istruttoria si applicheranno le sanzioni previste nell'ambito della misura RRV

Nel caso di azioni che riguardano solo reimpianto con l'utilizzo di autorizzazioni in portafoglio, qualora all'atto del controllo si accerti una superficie impiantata inferiore rispetto a quella richiesta in domanda sarà emessa un'autorizzazione aziendale residua.

**ATTENZIONE!** In caso di istruttoria chiusa positivamente, un meccanismo automatico provvederà ad aggiornare le relative UNAR vino sul SIARL-GIS e genererà per quelle particelle una lista di lavorazione che verrà presa in carico dal Back Office per modificare l'uso del suolo GIS. Allo stesso tempo le UNAR aggiornate verranno caricate sul Fascicolo Aziendale del beneficiario e sarà poi il CAA a lavorare la consistenza grafica modificando l'uso del suolo delle particelle interessate spegnendo così l'anomalia GIS. Una procedura automatica presente a fascicolo aziendale provvede ogni notte ad allineare le superfici tra GIS e Fascicolo aziendale. **E' fondamentale che l'aggiornamento del fascicolo effettuato dai CAA sia successivo alla validazione dell'istruttoria di impianto**

#### 3.4.4.3 REIMPIANTO ANTICIPATO DA RRV

A partire dalla campagna 2020/2021 anche nell'ambito della misura ristrutturazione e riconversione vigneti sarà possibile avvalersi del reimpianto anticipato, da richiedersi all'atto della domanda di aiuto.

Il richiedente che intende ricorrere a questa possibilità compila ed invia apposita domanda di impianto da RRV, specificando, nel "tipo domanda", che si tratta di reimpianto anticipato.

Come nel caso di reimpianto da RRV la domanda deve essere presentata a termine di tutte le operazioni previste dalla misura RRV a cui è collegata **successivamente** alla domanda di collaudo/pagamento del saldo e al conseguente controllo in loco da parte dell'ente competente

Ricevuta la domanda di pagamento del saldo l'ente competente procederà al collaudo dell'intera superficie richiesta a premio ed invierà il verbale, generato da SISCO, al beneficiario entro 60 giorni dall'esecuzione del collaudo, tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

**Solo dopo aver ricevuto il verbale di collaudo** il richiedente procederà alla presentazione della domanda di impianto anticipato da RRV su SISCO che terrà conto delle risultanze del controllo in loco.

Per le modalità di compilazione della domanda e della successiva istruttoria si rimanda a quanto già riportato nel caso degli impianti da RRV.

Una volta completata, la domanda deve essere chiusa e validata. All'atto della validazione della domanda informatizzata, il richiedente deve inviare apposita comunicazione all'ente competente tramite PEC o tramite mail, affinché provveda all'istruttoria della stessa.

**ATTENZIONE!** In caso di istruttoria chiusa positivamente, un meccanismo automatico provvederà ad aggiornare le relative UNAR vino sul SIARL-GIS e genererà per quelle particelle una lista di lavorazione che verrà presa in carico dal Back Office per modificare l'uso del suolo GIS. Allo stesso tempo le UNAR aggiornate verranno caricate sul Fascicolo Aziendale del beneficiario e sarà poi il CAA a lavorare la consistenza grafica modificando l'uso del suolo delle particelle interessate spegnendo così l'anomalia GIS. Una procedura automatica presente a fascicolo aziendale provvede

ogni notte ad allineare le superfici tra GIS e Fascicolo aziendale. **E' fondamentale che l'aggiornamento del fascicolo effettuato dai CAA sia successivo alla validazione dell'istruttoria di reimpianto**

A garanzia dell'impianto il richiedente è obbligato alla presentazione di una fideiussione, a favore di OPR Lombardia che sarà allegata alla domanda di contributo e svincolata solo dopo la verifica dell'avvenuto estirpo.

La garanzia deve avere le seguenti caratteristiche:

in caso di pagamento dell'intero importo a saldo → valore pari al 110% dell'intero contributo pagato a saldo e stipula contestuale alla presentazione della domanda di pagamento del saldo, svincolo all'atto dell'estirpo della superficie equivalente.

in caso di pagamento dell'importo in anticipo con successivo saldo → valore pari al 110% dell'anticipo erogato presentazione contestuale alla domanda di pagamento dell'anticipo svincolo all'atto del pagamento del saldo, se entro quella data è stato eseguito l'estirpo.

Nel caso di estirpo successivo al pagamento del saldo stipula di ulteriore fideiussione a garanzia del saldo pari al 110% dell'importo pagato a saldo e svincolo di entrambe le polizze all'atto dell'estirpo.

Nel caso in cui la garanzia sia firmata digitalmente dal fideiussore essa va allegata alla domanda di pagamento informatizzata. Se la garanzia è in formato cartaceo è necessario l'inoltro del documento in originale all'ente competente.

Nel caso in cui il richiedente abbia optato per il pagamento anticipato, la cauzione prevista dalla misura ristrutturazione vigneti a garanzia dell'anticipo (redatta secondo lo schema previsto) sarà considerata valida anche quale impegno per il futuro estirpo.

Il procedimento si concluderà con l'estirpo di una superficie equivalente alla superficie impiantata, che deve essere realizzato entro 4 anni dalla data di validazione della domanda di impianto anticipato.

Entro tale data il richiedente presenterà una domanda di estirpo da reimpianto anticipato da RRV aziendale che riporterà il numero della domanda di impianto anticipato alla quale è collegata e che non darà origine ad alcuna autorizzazione all'impianto.

In ogni caso se il produttore non effettua l'estirpo nei termini previsti, si applicano le sanzioni previste dall'art 71 del reg. (UE) 1308/2013 dall'art 46 del reg delegato (UE) 2018/273.

#### 3.4.4.4 SOVRAINNESTO DA RRV

Il richiedente utilizza le funzionalità previste nell'ambito della procedura della "domanda di impianto da RRV" specificando, nel "tipo domanda", che di tratta di sovrainnesto.

Come per la domanda di impianto, anche nel caso di sovrainnesto la domanda deve essere presentata al termine di tutte le operazioni previste dalla misura RRV a cui è collegata,

successivamente alla domanda di collaudo/pagamento del saldo e al conseguente controllo in loco da parte dell'ente competente

Ricevuta la domanda di pagamento del saldo l'ente competente procederà al collaudo dell'intera superficie richiesta a premio ed invierà il verbale, generato da SISCO, al beneficiario entro 60 giorni dall'esecuzione del collaudo, tramite pec o raccomandata con avviso di ricevimento.

Solo dopo aver ricevuto il verbale di collaudo il richiedente procederà alla presentazione della domanda di sovrainnesto da RRV su SISCO che terrà conto delle risultanze del controllo in loco.

In questo caso nella domanda dovrà specificare le superficie oggetto del sovrainnesto e conseguentemente modificare le unità vitate ricadenti sulle medesime superfici.

Una volta completata, la domanda deve essere chiusa e validata. All'atto della validazione della domanda informatizzata, il richiedente deve inviare apposita comunicazione all'Ente competente tramite PEC o tramite mail, affinché provveda all'istruttoria della stessa.

**ATTENZIONE!** In caso di istruttoria chiusa positivamente, un meccanismo automatico provvederà ad aggiornare le relative UNAR vino sul SIARL-GIS e genererà per quelle particelle una lista di lavorazione che verrà presa in carico dal Back Office per modificare l'uso del suolo GIS. Allo stesso tempo le UNAR aggiornate verranno caricate sul Fascicolo Aziendale del beneficiario e sarà poi il CAA a lavorare la consistenza grafica modificando l'uso del suolo delle particelle interessate spegnendo così l'anomalia GIS. Una procedura automatica presente a fascicolo aziendale provvede ogni notte ad allineare le superfici tra GIS e Fascicolo aziendale. **E' fondamentale che l'aggiornamento del fascicolo effettuato dai CAA sia successivo alla validazione dell'istruttoria di sovrainnesto**

### 3.5 MODIFICA DI UNA UNITA' ARBOREA (UNAR)

Le unità arboree possono essere modificate solo a seguito di una variazione della superficie vitata compilando l'apposita sezione nell'ambito delle procedure di estirpo o di reimpianto. Nell'eventualità in cui sia necessario richiedere la modifica puntuale di una caratteristica specifica dell'UNAR (es varietà, sesto di impianto ecc...) è possibile presentare richiesta motivata presso l'ente competente che provvederà ad apportare la modifica utilizzando la funzione "MOVIMENTAZIONE UNAR sul SIARL GIS" .


Nel caso la modifica delle unità arborea sia necessaria a seguito di :


- ✓ aggiornamenti catastali massivi: OPR, acquisiti gli aggiornamenti da AGEA-SIAN provvede ad aggiornare le particelle interessate e le rispettive Unità arboree
- ✓ aggiornamenti catastali puntuali: il beneficiario/CAA, una volta aggiornato il fascicolo aziendale richiede all'Ente competente l'aggiornamento delle Unità arboree
- ✓ verbale di non conformità emesso dagli organismi di controllo: dei vini a DO e IG; regione Lombardia scaricherà mensilmente i verbali di non conformità dalla "banca dati vigilanza" istituita del MIPAAF – ICQRF disponibile su SIAN e provvederà ad eseguire gli aggiornamenti richiesti.
- ✓ le modifiche da effettuare a sesto d'impianto/varietà nel caso in cui siano state indicate in maniera errata con le procedure di reimpianto/sovrainnesto.

## ALLEGATO - SCHEMI DELLE PROCEDURE



### SCHEMA DI ESTIRPO RISTRUTTURAZIONE E RICONVERSIONE VIGNETI





### SCHEMA DI IMPIANTO DA RRV

